



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

GLOB ECO S.R.L.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

1

GLOB ECO S.r.l.
Zona Art - Via degli Scalpellini, 13
70056 Molfetta BA - P.IVA 05623000725

T. 0803382071 - info@globeco.info
www.globeco.info - globeco@pec.it

Capitale sociale € 380.000,00 i.v.
REA 429311 - Iscr. Imprese Bari 05623000725

Sommario

PARTE GENERALE	7
1 Il decreto legislativo 231/2001	7
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti	7
1.2 I reati previsti dal Decreto	7
1.3 I reati previsti dal Decreto	15
1.4 Le sanzioni previste dal Decreto	15
1.5 Condizione esimente della responsabilità amministrativa	16
1.6 Le "Linee Guida" delle associazioni di categoria	17
SEZIONE SECONDA	19
2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Glob Eco S.r.l.	19
2.1 Mission e descrizione delle attività di Glob Eco S.r.l.	19
2.2 Modello di governance	21
2.3 Struttura organizzativa	22
2.4 Finalità del Modello 231	22
2.5 Destinatari	25
2.6 Struttura del Modello	26
2.7 Elementi fondamentali del Modello	26
2.8 Codice Etico e di Comportamento e Modello 231	27
2.9 Presupposti del Modello	27
2.10 Individuazione delle attività "a rischio"	28
2.11 Principi generali di controllo interno	31
2.12 Sistema di gestione	33
SEZIONE TERZA	35
3 Organismo di Vigilanza	35
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	35
3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	36
3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	37
3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	38
3.5 Segnalazioni di condotte illecite	40
3.6 I canali di segnalazione interna e la verifica delle segnalazioni	42
3.7 Il sistema di Whistleblowing e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza	43
SEZIONE QUARTA	44
4 Informazione, formazione del personale e aggiornamento del Modello	44
4.1 Comunicazione del Modello e formazione del personale	44
4.2 Informazioni di Consulenti e Partner	45
4.3 Informazione ai fornitori/subappaltatori	45

4.4	Aggiornamento del Modello	46
SEZIONE QUINTA		47
5	Sistema sanzionatorio.....	47
5.1	Principi generali.....	47
5.2	Condotte rilevanti	48
5.3	Soggetti destinatari	49
5.4	Infrazioni dei lavoratori dipendenti.....	50
5.5	Infrazioni di collaboratori esterni e partner.....	51
5.6	Misure in applicazione della disciplina di Whistleblowing.....	52
ALLEGATO A- FATTISPECIE DEI REATI		55
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):		55

STORICO DELLE MODIFICHE

REVISIONE	MODIFICA	DATA APPROVAZIONE
00	Prima emissione	

DEFINIZIONI

SOCIETÀ:

Glob Eco S.r.l.

DECRETO:

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE O "MODELLO":

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D. Lgs. 231/2001

DESTINATARI:

Tutti i soggetti ai quali è rivolta l'applicazione del Modello, ovvero i membri degli organi sociali, personale dipendente e dirigente, collaboratori interni ed esterni, fornitori e tutti coloro che si relazionano con la società e/o in qualche modo la rappresentano nei confronti di terzi

SOGGETTI APICALI:

Personale che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della Società

DIPENDENTI:

Personale sottoposto al-la direzione o al-la vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti - compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato

REATI:

I reati di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

ORGANISMO DI VIGILANZA O "ODV":

L'Organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001

DOCUMENTO:

Qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati a rielaborarli Operazione o attività aziendale nell'ambito della quale può essere commesso un reato presupposto della responsabilità della società ex D.Lgs. 231/2001

OPERAZIONE SENSIBILE:

LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:

Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni

DVR - DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI:

Il documento redatto dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 17, comma primo, lett. a), D. Lgs. 81/08, avente ad oggetto, ai sensi del successivo art. 28 del medesimo decreto, la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro, i criteri adottati per tale valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del

**DUVRI – Documento Unico di
Valutazione dei Rischi per le
Interferenze:**

Medico Competente, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento

Ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08, è il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità Produttiva della stessa, contenente una valutazione dei rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

WISTLEBLOWER:

Persona che segnala condotte illecite o violazioni del Modello

PARTE GENERALE

1 Il decreto legislativo 231/2001

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito nominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:

- La Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- La Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- La Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (società, associazioni, ecc. di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- Persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

1.2 I reati previsti dal Decreto

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella "Convenzione di Bruxelles

del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea degli Stati membri” e nella “Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali”, introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.

Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopra citata, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali ovvero per inserire connotazioni di enforcement alla normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare coerenza. Successivamente alla sua promulgazione infatti:

- a) La Legge 23 novembre 2001 ha aggiunto al decreto l’art. 25 bis relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati.
- b) Il D.lgs. 61/2002, con l’inserimento dell’art. 25 ter, ha esteso la responsabilità dell’ente ai reati societari previsti dal codice civile (falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull’assemblea).
- c) La legge di ratifica ed esecuzione della “Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999” del 27 gennaio 2003 n. 21 con l’art. 25 quater, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico.
- d) La Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 ha introdotto all’art. 25 quinquies i reati relativi alla tratta di persone.
- e) La Legge n. 62 del 2005 ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed insider trading (art. 25 sexies).
- f) La Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" all’art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche per i reati di associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina.
- g) La Legge n. 123 del 3 agosto 2007 con l’art. 9 ha aggiunto al Decreto 231 l’art. 25-septies che prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro.
- h) Con l’attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D.lgs. 231/2001 con il D.lgs. 231 del 2007, l’art. 25 octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati

di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

- i) Il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, che ha introdotto l'art. 24 bis al Decreto 231/2001, intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati".
- j) La Legge del 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24-ter relativo ai "Delitti di criminalità organizzata".
- k) La Legge del 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25-bis 1 "Delitti contro l'industria ed il commercio" e l'art. 25-nonies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".
- l) La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-nonies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".
- m) La Legge 4 giugno 2010, n. 96 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", - Legge comunitaria 2009, all'art. 19 delega il Governo al recepimento delle direttive 2008/99/CE (tutela penale dell'ambiente) la cui attuazione è messa in atto dal D. Lgs 121 del 7 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 01.08.2011), che con all'art. 2 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art 25 undecies "Reati ambientali".
- n) La Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" - Legge comunitaria 2010, all'articolo 21 delega il Governo all'attuazione della direttiva 2009/52/CE. Tale attuazione è contenuta nel D.lgs. 109 del 16 luglio 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25.07.2012) che codifica il D.Lgs. 231/01 introducendo l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
- o) La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (pubblicato sulla GU n.265 del 13-11-2012) modifica, con il comma 77 dell'art. 1, il d.lgs. 231/2001 agli artt. 25 e 25-ter introducendo rispettivamente "l'induzione indebita a dare o promettere utilità" e il "delitto di corruzione tra privati".
- p) Il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" modifica l'art. 53 "Sequestro preventivo", introducendo il comma 1bis.
- q) Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia a minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" introduce al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/01, l'adescamento di minorenni.
- r) La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) ha disposto (con l'art. 3, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 25-octies, comma 1; (con l'art. 3, comma 5, lettera b)) la modifica della rubrica dell'art.

25-octies.

- s) La Legge 27 maggio 2015 n.69 ha disposto la modifica dell'art. 25 ter, co. 1, sul nuovo reato di "False comunicazioni sociali".
- t) La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha disposto la modifica dell'art. 25 undecies "Reati ambientali", introducendo le nuove fattispecie delittuose "Inquinamento Ambientale" e "Disastro Ambientale".
- u) Il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 che ha introdotto il nuovo reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (art. 25 ter – reati societari)
- v) La Legge 17 ottobre 2017 n. 161, ha apportato modifiche all'art. 25-duodecies.
- w) La Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha introdotto l'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).
- x) La Legge 30 novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato" ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/01, introducendo dopo il comma 2 i seguenti:

"2 bis. I Modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a. Uno o più canali che consentano ai soggetti indicati all'art. 5, comma 1, lettera a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b. Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c. Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d. Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2 ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2 quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

- y) La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha apportato delle modifiche al D.lgs. 231/01. In particolare la nuova Legge ha ampliato il

catalogo dei reati 231 inserendo, all'art. 25, il delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del codice penale; ha previsto l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 231/01, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto "apicale" e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto "non apicale"; la durata delle sanzioni interdittive sopra indicata è prevista anche per i reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

- z) La Legge 3 maggio 2019 n. 39 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25-quaterdecies.
- aa) Il D.L. 21 settembre 2019 n. 105, "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha modificato il comma 3 dell'art. 24-bis, riguardante i "delitti informatici".
- bb) La Legge 19 dicembre 2019 n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al d.lgs. 231/01. Detta Legge, in data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 25 dicembre 2019. L'articolo introdotto nel d.lgs. 231/2001 è il 25-quinquiesdecies "Reati tributari";
- cc) Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. È stato altresì esteso il novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- dd) Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", ha introdotto l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).
- ee) Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", ha ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).
- ff) La Legge 23 dicembre 2021 n. 238, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020", ha apportato modifiche ad alcuni reati richiamati dagli artt. 24-bis, 25-quinquies, 25-sexies del d.lgs. 231/2001.
- gg) Il D.L. 25 febbraio 2022 n.13, "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", ha apportato modifiche ad alcuni reati richiamati dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001.

- hh) La Legge 9 marzo 2022 n. 22, “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha ampliato il catalogo dei reati 231 introducendo nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e l’art. 25-duodevices (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).
- ii) Il D.lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 6 del D.lgs. 74/2000 (in materia di tentata dichiarazione fraudolenta o infedele) e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 (in tema di illecito amministrativo dell’ente per reati tributari) con l’obiettivo di rendere l’ordinamento italiano maggiormente conforme alle disposizioni europee in materia di contrasto all’evasione dell’IVA.
- jj) Il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", ha introdotto alcune modifiche all’art. 640 c.p. (richiamato dall’art. 24 del D.lgs. 231/2001) e all’art. 640-ter c.p. (richiamato dagli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001).
- kk) Il D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, ha modificato l’art. 25-ter, comma 1, D.lgs. 231/2001.
- ll) Il D.L. 10 marzo 2023 n.20, “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50”, ha modificato l’art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001.
- mm) Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023) che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing.
- nn) La Legge 14 luglio 2023 n.93, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”, ha ampliato la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in materia di violazione dei diritti d’autore di cui all’art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001.
- oo) La Legge 9 ottobre 2023 n. 137, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, è intervenuta sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001 ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 con l’introduzione dei seguenti reati: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- pp) La Legge 27 dicembre 2023, n. 206: “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, entrata in vigore del provvedimento il 22.01.2024, è intervenuta sull’art. 25-bis.1 del D.lgs.

231/2001 prevedendo l'estensione di applicabilità del reato di cui all'art. 517 c.p. "vendita di prodotti industriali con segni mendaci".

- qq) La Legge 22 gennaio 2024, n. 6, recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale".
- rr) Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Modifica Art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori" facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 D.lgs. 231/01 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori).
- ss) La Legge 28 giugno 2024, n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della Cybersicurezza nazionale e di reati informatici" ha ampliato e modificato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001 con l'abrogazione dell'art. 615 quinquies c.p. e l'introduzione della medesima fattispecie al nuovo 635 quater.1 c.p., inasprimento del trattamento sanzionatorio per le ipotesi aggravate di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter co. 2 c.p.), inasprimento del trattamento sanzionatorio del reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), introduzione per il reato di estorsione (art. 629 c.p.) di una ipotesi aggravata mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies c.p. La novella legislativa introduce un inasprimento delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 all'art. 24 bis delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- tt) Il Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92 (in G.U. 04/07/2024, n.155) ha introdotto misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
(La Legge 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n.186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (in G.U. 04/07/2024, n. 155)).
Introduzione dell'Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modifica Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri) facenti parte della fattispecie dei reati previsti all'Art.25 D.lgs. 231/01 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio).
- uu) La Legge 9 agosto 2024, n. 114 (in GU n.187 del 10-08-2024) ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
Modifica al testo dell'Art. 322-bis con l'eliminazione al riferimento all'Art.323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole "abuso d'ufficio", Abrogazione dell'Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio), Modifica al testo dell'Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con l'eliminazione al riferimento all'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e l'inserimento al riferimento all'Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite), Modifiche al testo dell'Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) in cui viene inserito il riferimento all'Art.346-bis (Traffico di influenze illecite), Sostituzione Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) eliminando, tra l'altro, nel testo

del nuovo reato, l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel testo sostituito.

- vv) Il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 232 del 03-10-2024 ed entrato in vigore il 4.10.2024, ha apportato delle modifiche all'art. 25-sexiesdecies "Contrabbando" del D.Lgs. 231/2001.
- ww) La Legge 14 novembre 2024, n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano". E' intervenuta sull'art. 25-novies del D.lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) modificando il testo degli artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies e introducendo e modificando l'Art.181-bis della L. n.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore).
- xx) La Legge 9 dicembre 2024, n. 187 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali". È intervenuta sull'art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno) modificando il testo dell'art.18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e dell'art.22 del D.lgs. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).
- yy) Il Decreto Legge, 11 aprile 2025, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", è intervenuto sull'art. 25-quater del D.lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introducendo con l'art. 270-quinquies.3 c.p. una nuova fattispecie penale autonoma (detenzione di materiale con finalità di terrorismo) ed integrando l'art. art. 435 c.p. (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) prevedendo la reclusione da 6 mesi a 4 anni per la diffusione o pubblicizzazione di materiale destinato a insegnare come costruire ordigni esplosivi o a compiere attentati contro l'incolumità pubblica. E' intervenuto, altresì, sull'art. 24 del D.lgs. 231/01 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazione pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture): la truffa aggravata, anche tramite strumenti digitali e documentali, è anch'essa un reato presupposto. (art. 640 c.p.).
- zz) La Legge 6 giugno 2025 n. 82 in materia di reati contro gli animali ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali), estendo la responsabilità amministrativa degli Enti ai seguenti reati: Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.), Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.), Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.), Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinques c.p.), Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

1.3 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Nell' "Allegato A – Fattispecie dei Reati", sono elencati tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: c) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e d) un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano nel caso in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; nonché, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, se prima dell'apertura del dibattimento concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorralmeno una delle seguenti condizioni:

- La società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- L'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.5 Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- Le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- Prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità del Modello a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Con riferimento all’effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- Una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello (cfr. par. 4.4 – “Aggiornamento del Modello”);
- L’irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

1.6 Le “Linee Guida” delle associazioni di categoria

L’art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella impostazione del presente Modello, si sono seguite, quale principale riferimento, le direttive e raccomandazioni emanate dagli organismi di settore, associazioni di categoria in primis, ovvero le Linee Guida di Confindustria.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a giugno 2021.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- L’identificazione dei rischi e l’analisi del contesto aziendale con la finalità di individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto, nonché di valutare il sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto;

- La predisposizione o il rafforzamento di un sistema di controllo interno (le c.d. procedure) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- La previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico e di Comportamento;
- Un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- Procedure, manuali e informatiche (sistemi informativi), che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli, come, ad esempio, la "separazione delle responsabilità" tra coloro che svolgono fasi/attività cruciali di un processo a rischio;
- Poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- Sistema di controllo di gestione, capace di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- Informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- Segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli effettuati.

SEZIONE SECONDA

2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Glob Eco S.r.l.

2.1 Mission e descrizione delle attività di Glob Eco S.r.l.

La Società **Glob Eco S.r.l.** situata in Puglia, nella zona industriale di Molfetta (BA), è un'impresa attiva dal luglio del 2001 e si occupa di Waste Management e Circular Economy Application.

La Società, certificata ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, opera nel campo del pre-trattamento, trattamento, e del recupero dei rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi, effettua servizio di stoccaggio provvisorio, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche provenienti dalla rottamazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante selezione, disassemblaggio e riduzione volumetrica, nonché di servizi di intermediazione e commercializzazione di rifiuti.

Possiede una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti industriali abilitata a gestire una vasta gamma di rifiuti, sia solidi che liquidi, provenienti da diverse tipologie di lavorazione industriale. La piattaforma può accogliere e trattare una vasta gamma di rifiuti speciali e si rivolge a clienti privati (industrie, multinazionali, aziende, ecc.) e istituzionali.

Glob Eco offre un servizio di assistenza completa lungo il ciclo di gestione del rifiuto, che include le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti industriali verso la propria piattaforma e/o piattaforme di trattamento e gli impianti di smaltimento finale suoi partner. Inoltre, offre supporto al cliente nella corretta gestione amministrativa e documentale del rifiuto e nelle tematiche della gestione ambientale connesse, ed è in grado di offrire un approccio multidisciplinare e sviluppare programmi personalizzati per attività di Global Service ambientale, messa in sicurezza o smantellamento definitivo di siti industriali.

Grazie alle proprie competenze tecniche che coprono tutta la filiera di gestione del rifiuto e al consolidato network con impianti di smaltimento e recupero in Italia e all'estero, Glob Eco offre anche servizio di intermediazione di rifiuti industriali.

La società fornisce un contributo concreto alla soluzione del problema dell'impatto ambientale consentendo il riutilizzo e recupero del materiale raccolto per oltre il 90 %, con grandi vantaggi per l'ambiente.

La mission è quella di creare con i propri clienti uno stretto legame, anche culturale e formativo, mirato alla raccolta e al trattamento del rifiuto prodotto, differenziandolo, al fine di ricavare la valorizzazione massima dallo stesso e, conseguire dei risparmi economici.

Glob Eco S.r.l. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

la realizzazione e la gestione, diretta e/o per mezzo di terzi, di impianti propri o di terzi per la raccolta, il

trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti di qualunque genere, domestici, urbani, commerciali, industriali e sanitari in Italia e all'estero prodotti anche da terzi.

Pertanto la società nell'ambito di quanto sopra potrà effettuare:

- La fornitura di servizi tecnici e commerciali nonché di lavorazioni, connessi alla raccolta, trattamento, allo smaltimento ed al recupero di tutti i residui (rifiuti e non) e sottoprodotti domestici, urbani, commerciali, industriali, sanitari e civili, nonché di attività di recupero per conto proprio e di terzi;
- L'acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento e/o recupero di rifiuti e sottoprodotti domestici, urbani, commerciali, industriali, sanitari ed in genere civili;
- La commercializzazione in qualunque forma, sia al dettaglio che all'ingrosso di prodotti, semiprodotti e materiali derivati dalle attività di trattamento;
- La realizzazione di servizi relativi alle attività di ricerca e sperimentazione attinenti le problematiche di salvaguardia ambientale;
- La partecipazione a gare, appalti e bandi per la realizzazione, anche su concessione, di attività analoghe e/o affini al proprio oggetto sociale;
- La promozione e partecipazione ad iniziative sviluppate da enti locali, aziende speciali, società miste o private costituite ai sensi delle leggi esistenti nel settore dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e della tutela ambientale. In tale ambito la società può effettuare l'attività di autotrasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in conto proprio ed anche per conto terzi.

La società ha, altresì, per oggetto l'organizzazione e l'esercizio dei trasporti e spedizione di merci, rifiuti e qualunque bene mobile per conto terzi, con mezzi propri e di terzi, e, più in generale, autotrasporti di cose per conto terzi, in territorio nazionale ed estero, per via terrestre, marittima ed aerea, avvalendosi anche della collaborazione di cooperative e consorzi; può rappresentare con e senza deposito, società di navigazione aeree, marittime e terrestri, effettuare il servizio di depositi fiduciari di qualunque merce di produzione nazionale ed estera, normali e deperibili, in magazzini o celle frigorifere anche in depositi doganali, nonché la custodia di pegni in qualità di terzo depositario.

La società ha, altresì, per oggetto la produzione, l'approvvigionamento e la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, quali impianti idroelettrico, eolico, fotovoltaico, solare-termico e biomasse nel rispetto della normativa vigente.

La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà partecipare a gare, pubbliche o private, anche in forma associata.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

2.2 Modello di governance

La corporate governance di **Glob Eco S.r.l.**, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria su tutte le materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.

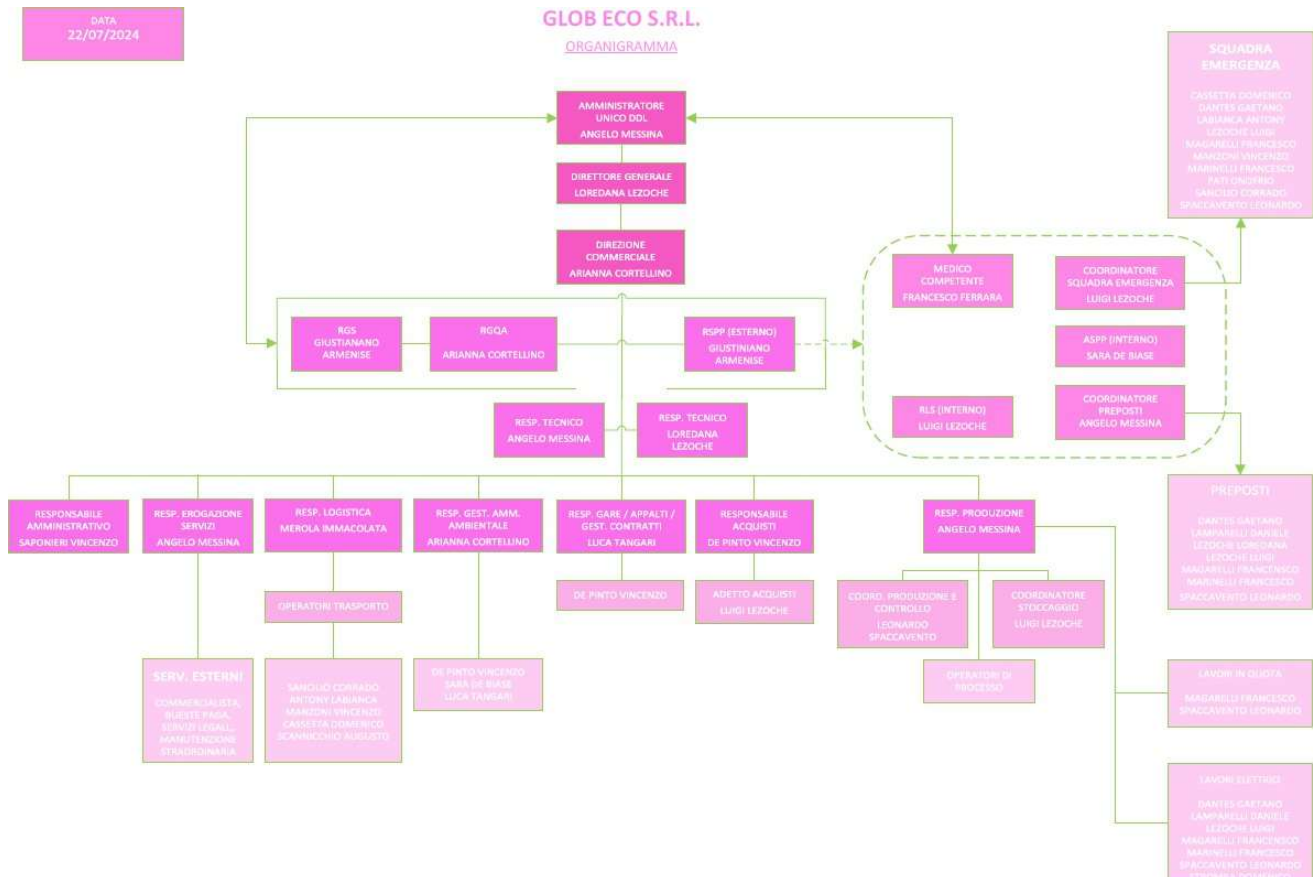
Amministratore Unico, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso demandata la responsabilità della gestione dell'impresa ed il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per Legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci. All'organo amministrativo spettano la firma e la rappresentanza sociale.

Sindaco unico, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al Sindaco Unico è affidato anche il controllo contabile.

2.3 Struttura organizzativa

Glob Eco S.r.l. occupa complessivamente 30 dipendenti (fonte bilancio di esercizio 2024).

Nel seguente organigramma viene raffigurata la rappresentazione gerarchica e funzionale della Società:



2.4 Finalità del Modello 231

Glob Eco S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, **Glob Eco S.r.l.** ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e ad implementare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (di seguito il “Modello”).

Attraverso l’adozione del Modello, **Glob Eco S.r.l.** intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- Diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico e di Comportamento, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- Consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Scopo del Modello è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) con l’obiettivo di ridurre il rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione delle “Aree di attività a rischio” e dei “Processi strumentali/funzionali” alla commissione dei reati e la proceduralizzazione delle principali aree di attività a rischio e dei principali processi strumentali.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di **Glob Eco S.r.l.** anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a **Glob Eco S.r.l.** di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, genericamente “soggetti terzi” che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle “Aree di attività a rischio” e dei “Processi strumentali/funzionali”, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e di Comportamento e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, con l’adozione e l’attuazione del Modello la Società intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso: (i) la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto alle “Aree di attività a rischio” e ai “Processi strumentali/funzionali” e (ii) la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali in caso di violazioni dei principi e delle regole sanciti nel Codice Etico e di Comportamento e nel presente Modello da parte di dipendenti o di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti nell’ambito delle Aree di attività a rischio o dei Processi strumentali/funzionali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo, preventivo e successivo, idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte critiche rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia del Modello, infatti, è anche funzione dell'efficacia ed efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità del Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone un censimento delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda specifici protocolli diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle Aree di attività a rischio e dei processi strumentali individuati in sede di mappatura delle attività.

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, la definizione di un sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

L'attualità

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente aggiornato e adeguato nel tempo alle caratteristiche della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di curare l'aggiornamento del Modello in maniera tale da poter mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità ed efficacia che lo caratterizzano.

L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni significative delle prescrizioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società.

Glob Eco S.r.l. ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal Decreto e coerente con le indicazioni contenute nelle linee guida. A tal fine è stato

attivato un processo volto a revisionare il Modello (di seguito anche “il Progetto”), tenendo conto della realtà e del contesto della Società, delle evoluzioni della struttura organizzativa e della realtà operativa in cui opera.

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati. Il Progetto si è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte:

F a s i	Attività
F a s e 1	Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 Raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal Decreto (processi/attività c.d. “sensibili”).
F a s e 2	Identificazione dei key officer Identificazione dei key officer, ovvero delle persone della Società che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato.
F a s e 3	Analisi dei processi e delle attività sensibili Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi e ad altri elementi/attività di compliance.
F a s e 4	Individuazione dei protocolli di controllo Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231/2001 e dei protocolli di controllo con funzione penal-preventiva, tenuto conto delle prassi operative già esistenti presso la Società.
F a s e 5	Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento.

2.5 Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- A coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale,

amministratore, sindaco, eventuali procuratori;

- A coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- A coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati anche coloro che, compiendo determinate operazioni, agiscono concretamente sulla gestione della Società;
- Ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, nonché ai dipendenti distaccati dalla o alla controllante;
- A chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima (consulenti, collaboratori, partner, fornitori, ecc.).

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società con cui **Glob Eco S.r.l.** opera.

2.6 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

Si evidenzia che nelle Parti Speciali sono state riportate le tipologie di reato presupposto, identificate nell'ambito di un'attività di mappatura delle "Aree a rischio reato" e per le quali è stato ritenuto che **Glob Eco S.r.l.** possa essere esposta, in via potenziale ed eventuale, al rischio di commissione degli illeciti in considerazione delle attività svolte. È demandato all'Organo amministrativo di **Glob Eco S.r.l.** di mantenere il Modello costantemente aggiornato ed in particolare di integrarlo, ove necessario e/o opportuno, mediante apposite delibere, anche con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di sopravvenute normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.7 Elementi fondamentali del Modello

In linea con le esigenze definite all'art. 6 comma 2 del Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da **Glob Eco S.r.l.**

nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- Mappatura delle attività sensibili, con la descrizione di possibili modalità di realizzazione dei reati, nonché dei processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
- Previsione di specifiche procedure operative dirette a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società nonché la gestione delle risorse finanziarie;

- Identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sanciti nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- Nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6 punto b) del Decreto;
- Adozione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- Svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sulle previsioni del Decreto e sui contenuti del Modello ai Destinatari del Modello stesso;
- Definizione delle modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 4.4 "Aggiornamento del Modello").

2.8 Codice Etico e di Comportamento e Modello 231

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e di Comportamento che ne costituisce parte integrante, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- Il Codice Etico e di Comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e dei diversi portatori di interesse della Società (ad es. fornitori, partner, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.);
- Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio dell'azienda, possano comportare una responsabilità amministrativa della stessa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

2.9 Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, **Glob Eco S.r.l.** ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di identificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Società ha tenuto altresì conto del proprio sistema di controllo interno al fine di valutarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio.

Il sistema di controllo interno di **Glob Eco S.r.l.** deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Obiettivo operativo, che riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio aziendale;

- Obiettivo di informazione completa, corretta e veritiera, che si traduce nella predisposizione di rapporti completi, tempestivi ed affidabili a supporto del processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- Obiettivo di conformità a leggi e regolamenti, al fine di garantire che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno di **Glob Eco S.r.l.** si basa sui seguenti elementi:

- Sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità attribuite ai Responsabili aziendali;
- Sistema di comunicazione interna e formazione del personale sui presupposti della normativa e sui controlli del Modello;
- Procedure operative e documentazione interna relative ai principali processi aziendali, tra i quali rientrano le procedure del **SISTEMA DI GESTIONE**, adottato dalla Società.

Alla base del sistema di controllo interno predisposto da **Glob Eco S.r.l.** vi sono i seguenti principi:

- Ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente edocumentata;
- Nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- Il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

2.10 Individuazione delle attività "a rischio"

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, all' art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali di **Glob Eco S.r.l.** e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio, ossia quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, le attività sensibili, le esemplificazioni di possibili modalità di realizzazione dei reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le

condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi “strumentali/funzionali”).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività, gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati, danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

In considerazione delle attività caratteristiche di **Glob Eco S.r.l.** le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dagli artt. 24, 24 bis, 25, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-octies 1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-quinquiesdecies e specificatamente:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati societari (art. 25 ter);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

L'identificazione dei potenziali reati commettabili previsti dal Decreto (cd. Risk Assessment), come già sopra ricordato,

è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali

provvisi della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Il criterio di segnalazione seguito è stato quello c.d. del "semaforo", colorando la casella in corrispondenza della fattispecie di reato considerata:

- i) di colore **ROSSO** per il rischio alto
- ii) di colore **ARANCIONE** per il rischio medio-alto;
- iii) di colore **GIALLO** per il rischio medio;
- iv) di colore **VERDE** per il rischio basso e/o assente.

Si è proceduto altresì alla valutazione complessiva dell'area di rischio, seguendo l'accorpamento per aree omogenee di reati previsti dal Decreto nell'elencazione dei reati presupposto agli artt. 24 e ss.

Il Risk Assessment è custodito presso la sede della Società.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di attività aziendale:

- Approvvigionamenti di beni e servizi da fornitori;
- Acquisizione di consulenze in materia fiscale, amministrativa e legale;
- Gestione dei rapporti con la P.A. in tema di erogazione finanziamenti/incentivi e/o in occasione di visite e ispezioni;
- Selezione di nuove risorse e gestione di quelle presenti in organico;
- Gestione della contabilità e formazione del bilancio di esercizio;
- Gestione dei rapporti con i clienti;
- Gestione delle commesse con clienti privati e pubblici e partecipazione a gare;
- Gestione della sicurezza presso la sede principale e le unità operative;
- Gestione delle tematiche ambientali;
- Gestione degli adempimenti tributari;
- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione e sicurezza dei dati informatici e personali.

Sono stati inoltre individuati i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni

e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi c.d. funzionali/strumentali):

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze
2. Selezione, assunzione e gestione del personale
3. Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
4. Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi

2.11 Principi generali di controllo interno

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo. In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

- Adozione del Codice Etico che descrive regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- Adozione di un Modello organizzativo e di un Organigramma interno, regolarmente aggiornati, che individuano ruoli e responsabilità delle direzioni, delle funzioni e delle unità organizzative, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura. Tale documento è disponibile, diffuso e conosciuto all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate attraverso strumenti normativi aziendali così che si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- Deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa;
- Le procedure e norme interne devono essere adeguatamente diffuse e devono essere oggetto di monitoraggio periodico ai fini di un loro aggiornamento in virtù del mutato contesto normativo e aziendale.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separati i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla

legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- Deve esistere una chiara separazione dei compiti tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza almeno in relazione agli aspetti più critici di ciascun processo;
- La segregazione dei compiti deve essere evidenziata nell'ambito delle procedure aziendali adottate.

Poteri di firma e poteri autorizzativi interni

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione dei poteri di firma e autorizzativi interni e dei relativi limiti;
- I poteri autorizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- Le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- Sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- Il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - I requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - L'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e la conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - Le modalità operative di gestione degli impegni di spesa;
- Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
 - Autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - Idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - Disponibilità di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione sono riservate esclusivamente alle Aree aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- La documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- Le fasi salienti delle attività sensibili devono essere oggetto di un'adeguata tracciabilità, finalizzata a:
 - Rendere chiaro chi ha svolto l'attività e chi ha effettuato il monitoraggio/controllo;
 - Permettere ad una terza persona di ripercorrere le fasi salienti del processo.
- Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la

corretta e veritiera imputazione di ogni operazione al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;

- Il responsabile dell'attività sensibile deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie; coloro che effettuano il controllo degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività sensibili devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- La Società deve essere pertanto dotata di uno o più archivi di riferimento, disponibili in caso di controllo;
- I documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della struttura organizzativa competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a quanto loro delegato, al Sindaco Unico od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, e all'Organismo di Vigilanza;
- Nelle comunicazioni ufficiali verso la Pubblica Amministrazione deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi.

2.12 Sistema di gestione

La Società, per soddisfare gli obiettivi pianificati nella propria politica aziendale, ha implementato al proprio interno un Sistema di Gestione in materia di Qualità e Ambiente, successivamente certificato in accordo con i requisiti degli standard delle seguenti normative:

- UNI EN ISO 9001:2015: sistemi di gestione per la qualità;
- UNI EN ISO 14001:2015: sistemi di gestione ambientale.

Le procedure elaborate da **Glob Eco** definiscono le modalità concrete che ciascuna funzione aziendale coinvolta dovrà osservare per presidiare i rischi con maggiore probabilità di accadimento sulle aree c.d. sensibili, in termini di reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, le procedure previste dal SG sono:

- PGI 01 – 01 Gestione della documentazione;
- PGI 02 – 01 Riesame della direzione / comunicazione interna ed esterna;
- PGI 03 – 01 Formazione del personale;
- PGI 04 – 01 Gestione del processo di approvvigionamento;
- PGI 05 – 01 Gestione del processo di vendita;
- PGI 06 – 01 Erogazione dei servizi e del controllo operativo;

- PGI 07 – 01 Pianificazione ambientale;
- PGI 08 – 01 Gestione non conformità / azioni correttive;
- PGI 09 – 01 Verifiche ispettive;
- PGI 10 – 01 Gestione delle emergenze ambientali.

La Società si è dotata, altresì, di un Manuale di Sistema nella cui sezione 4 sono rappresentati i seguenti flow chart:

1. Gestione commerciale clienti PG 05-01;
2. Gestione gare di appalto PG 05-01;
3. Produzione (riferimento alla Relazione Tecnica Autorizzazione gestione rifiuti);
4. Erogazione dei servizi di trasporto PG 06-01;
5. Processo di approvvigionamento PG 04-01;
6. Misurazione efficacia ed efficienza dei processi PG 07-01
7. Misurazione soddisfazione cliente PG 08-01;
8. A. Gestione delle non conformità in accettazione e durante le attività produttive PG 09-01;
8. B. Gestione delle non conformità di Sistema di Gestione PG 09-01;
8. C. Gestione reclami PG 09-01;
9. Verifiche ispettive interne PG 10-01;
10. Gestione delle azioni correttive PG 11-01;
11. Riesame della direzione PG 02-01;
12. Gestione delle risorse PG 03-01.

SEZIONE TERZA

3 Organismo di Vigilanza

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato decade, l'interdetto, l'invalidato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, i componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci, gli Amministratori e il Management della Società, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di reato.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente all'Amministratore Unico.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con determina dell'Amministratore Unico, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico. I componenti/il componente dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale e/o contabile e di revisione, provvisti dei requisiti di:

- *Autonomia e indipendenza:* detto requisito è assicurato dall'assenza di un riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione, dalla facoltà di reporting all'Organo amministrativo, dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza i cui componenti non si trovano in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la

Società né sono titolari all'interno della stessa funzione di tipo esecutivo;

- *Onorabilità e professionalità*: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i/il componenti/e dell'Organismo di Vigilanza;
- *Continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

La legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), all'art 14, ha disposto l'inserimento di un comma 4-bis nell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, con decorrenza 1° gennaio 2012, che recita:

“4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).”

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, **Glob Eco S.r.l.** ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza monocratico dotato di autonomia ed indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno.

I criteri di funzionamento del suddetto Organismo sono descritti nel documento “Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza”, comunicato per informativa all'Amministratore Unico che ne assicura adeguata diffusione.

3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- Vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- Curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- Vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- Vigilanza sull'effettività del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale, verificandone la coerenza rispetto ai principi di comportamento e di controllo definiti nel presente Modello;
- Disamina dell'adeguatezza del modello, ossia dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Formulazione di proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali (cfr. par. 4.2 "Aggiornamento del Modello");
- Segnalazione, anche documentale, all'Amministratore Unico della Società di eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere della responsabilità in capo alla Società.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- Collaborare con l'Area aziendale competente nella programmazione ed erogazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di **Glob Eco S.r.l.** differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- Documentare lo svolgimento dei suoi compiti;
- Raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con i Responsabili delle Aree aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- Accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Disporre che i Responsabili delle Aree aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare e approfondire aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali; a tal fine è facoltà dell'Organismo di eseguire interviste e raccogliere informazioni;
- Ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Organo amministrativo della Società e al Sindaco Unico, lo stato di fatto

sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello. L'Organismo ha le seguenti linee di reporting:

- La prima, su base annuale, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico attraverso una relazione scritta in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello ed in ordine alle attività svolte.
- Ad evento nei confronti dell'Amministratore Unico nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Destinatari del Modello e del Codice e, comunque, in tutti i casi in cui l'OdV lo ritenga opportuno;
- Ad evento nei confronti del Sindaco Unico nei casi di presunte violazioni poste in essere dall'Organo amministrativo.

In ogni caso l'Organismo deve:

- Condividere con l'Amministratore Unico il piano annuale degli interventi per la verifica dell'operatività ed adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato;
- Trasmettere annualmente all'Amministratore Unico una relazione scritta sull'attuazione del Modello, che abbia ad oggetto:
 - L'attività svolta dall'Organismo;
 - Le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello;
 - Gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri sono verbalizzati e i verbali sono custoditi dall'Organismo.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal vertice aziendale o potrà, a sua volta, chiedere di essere convocato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello.

Per ciascuna "area a rischio reato" (come enunciate al precedente paragrafo 2.10) è identificato un "Responsabile Interno" che dovrà, tra l'altro, fornire all'OdV, con tempistiche prestabilite, i flussi informativi così come definiti dall'Organismo stesso. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

Sono stati, inoltre, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di **Glob Eco S.r.l.**, in particolare:

- I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.
- Gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Oltre alle informazioni sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- (i) i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del Modello di organizzazione gestione e controllo;
- (ii) i piani e i risultati delle attività di controllo e di audit svolte all'interno della Società, in relazione a processi e attività rilevanti ai sensi del presente Modello;
- (iii) le analisi di risk assesment e di mappatura delle attività e dei processi rilevanti in funzione del Modello;
- (iv) gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;
- (v) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/01, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- (vi) le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- (vii) eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della Società e i relativi contenziosi in essere;
- (viii) modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- (ix) segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Altri flussi informativi sono previsti in ogni singola Parte Speciale del presente Modello.

I Destinatari del presente Modello possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adequazione e all'aggiornamento del Modello.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di

mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.5 Segnalazioni di condotte illecite

In data 30 novembre 2017 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 179, recante il seguente titolo “Disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Con l’entrata in vigore (a far data dal 29/12/2017) di detta norma, il lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni in amministrazioni pubbliche o in un’azienda privata, rilevava una frode, un rischio o una situazione di pericolo che poteva arrecare un danno e lo segnalava, era sottoposto a tutele rafforzate: si prevedeva infatti il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. Al contempo, con riguardo al settore privato, era stato imposto solo alle organizzazioni che, volontariamente, avessero scelto di adottare i modelli organizzativi previsti dal Decreto 231, l’obbligo di implementare canali di segnalazione e di garantire una protezione contro eventuali atti ritorsivi nei confronti di chi avesse fatto emergere violazioni dei modelli o condotte illecite integranti i reati presupposto della responsabilità degli enti creando, in tal modo, uno stretto legame tra compliance 231 e whistleblowing.

La norma in discorso è stata superata con l’introduzione del D.lgs. 24/2023 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (Decreto Whistleblowing), entrato in vigore il 30 marzo 2023. Diverse le novità introdotte dal decreto:

- Sotto il profilo oggettivo si rileva una estensione delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione: non ci si limita più all’elenco dei reati-presupposto di cui al D.lgs. n. 231/2001, ma vengono ricomprese anche violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
- Sotto il profilo soggettivo le tutele sono estese sia a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, sia ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. La tutela del segnalante si applica inoltre nei casi in cui la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga: quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali); durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico nel caso in cui le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- Viene garantito un sistema di tutele nei confronti di colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni. Il sistema di protezione comprende: la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione; la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall’ente (intese sia come atti o provvedimenti, che comportamenti od omissioni che si verificano nel

contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati); le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

- Sono vietate rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta, dei diritti e dei mezzi di tutela previsti nel decreto.
- Si interviene sulla procedura di segnalazione, specificando nel dettaglio i requisiti per la predisposizione e la gestione del canale interno e prevedendo anche un coinvolgimento dei sindacati.
- È prevista, inoltre, l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il legislatore, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema di comunicazione della segnalazione articolato nei seguenti canali:

- ✓ Canale interno negli enti pubblici e privati
- ✓ Canale esterno presso ANAC
- ✓ Divulgazione pubblica
- ✓ Denuncia all'Autorità giudiziaria

La modalità di segnalazione può avvenire in forma scritta (anche con modalità informatiche per mezzo di piattaforme online) o in forma orale e deve essere necessariamente garantita la riservatezza, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici.

La gestione della segnalazione può essere affidata, alternativamente: a una persona interna all'ente; a un ufficio

dell'ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; a un soggetto esterno.

Ad ogni modo devono essere tutti soggetti autonomi, in maniera tale da garantire imparzialità e indipendenza dell'operato.

Negli enti del settore pubblico la gestione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove tenuti a nominarlo, mentre negli enti del settore privato la scelta è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone al contempo notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In particolare, i soggetti del settore privato destinatari della nuova disciplina sono quelli che:

- a) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

- b) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato al Decreto (che ripropone l'Allegato alla Direttiva UE), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. Si tratta dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti;
- c) sono diversi dai soggetti di cui al numero b), sono dotati di un modello di organizzazione e gestione 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Nel caso specifico la Società, pur non avendo raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati nell'ultimo anno, è soggetta alla normativa whistleblowing dal momento che è dotata di un modello di organizzazione e gestione 231.

In particolare, le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231, nonché possono essere effettuate unicamente attraverso il canale interno di segnalazione.

3.6 I canali di segnalazione interna e la verifica delle segnalazioni

Per quanto riguarda **Glob Eco S.r.l.**, destinatario e gestore delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza a cui è stato affidato un incarico *ad hoc* da parte dell'organo amministrativo.

Le segnalazioni, circostanziate, ed aventi ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante, devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali appositamente predisposti; in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e precisamente l'utilizzo della forma scritta o la richiesta di un incontro e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Per inviare le segnalazioni, la Società valuterà se dotarsi di una piattaforma informatica, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Fino a che la Società non si sarà dotata della piattaforma informatica si potranno inviare segnalazioni (sempre con riferimento alla segnalazione in forma scritta), come suggerito nelle Linee Guida ANAC, utilizzando due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante insieme a copia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare dalla stessa i dati identificativi del segnalante. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione ovvero all'Organismo di Vigilanza della Società al seguente indirizzo: Dottor Ernesto Devito, Via Ernesto Bonavoglia n.9, 70127 Bari.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Per lo svolgimento dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti

e informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Quanto ai termini procedurali, l'Organismo di Vigilanza di **Glob Eco S.r.l.**: rilascia a mezzo email (se questa è stata indicata dal segnalante) alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura e la stessa non potrà essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante.

Le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, previa acquisizione del consenso espresso del segnalante, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta.

3.7 Il sistema di Whistleblowing e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Alla luce della nuova disciplina del Whistleblowing, il destinatario della segnalazione interna è unicamente l'Organismo di Vigilanza designato dalla Società ex D.lgs. 231/2001.

Qualora l'oggetto della segnalazione non abbia alcun impatto ai fini del D.lgs. 231/2001, ma può essere rilevante per la Società sotto altri aspetti, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad inoltrarla tempestivamente all'organo/organismo competente, dandone notizia al segnalante.

SEZIONE QUARTA

4 Informazione, formazione del personale e aggiornamento del Modello

4.1 Comunicazione del Modello e formazione del personale

La comunicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e la formazione del personale rappresentano per la Società fondamentali requisiti per l'attuazione del Modello stesso.

È obiettivo della Società garantire la corretta divulgazione e conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nei confronti delle risorse già presenti in azienda, di quelle da inserire, nonché dei collaboratori, partner e terzi che intrattengono rapporti con **Glob Eco S.r.l.**

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è comunicato a:

- Tutte le risorse presenti in azienda mediante invio di specifica e-mail con ricevuta di ritorno e di lettura;
- Tutti i neo-assunti mediante consegna del presente Modello e del Codice Etico della Società nonché mediante sottoscrizione della dichiarazione di ricezione, presa d'atto e accettazione dei suddetti documenti.

Inoltre, sarà cura della stessa Società provvedere a pubblicare sul sito internet aziendale e sulla bacheca aziendale copia del Modello adottato e del Codice Etico.

Glob Eco S.r.l. si impegna a favorire la conoscenza e la comprensione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo sia da parte dei soggetti apicali sia da parte dei dipendenti, attraverso:

- Appositi corsi di formazione, con grado di approfondimento diversificato, a seconda dell'inquadramento, della posizione e del ruolo;
- Corsi di formazione estesi, di volta in volta, a tutti i neo-assunti.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria; le rispettive presenze, nonché le informative, dovranno essere opportunamente tracciate. In particolare, la struttura e la calendarizzazione dei corsi, dei seminari e di eventuali altre iniziative vengono approvate dall'Organismo di Vigilanza, su proposta dell'Area aziendale competente. L'Organismo di Vigilanza provvederà a monitorare l'attuazione delle iniziative di formazione e comunicazione.

La formazione avrà i seguenti contenuti ed obiettivi minimi, da adattarsi in relazione alle specifiche esigenze organizzative della Società e ai diversi livelli di destinatari:

- Illustrare il Modello e il Codice Etico ed approfondirne i contenuti;
- Informare il personale sul sistema delle segnalazioni e dei flussi informativi previsto dal Modello;

- Informare e formare sul sistema di principi (generali e specifici) di controllo e di comportamento previsti dal Modello e, in particolare, sui protocolli e sui presidi di controllo implementati all'interno della Società;
- Favorire lo scambio di informazioni sulle aree a rischio della Società e sul relativo sistema di controllo;
- Informare sui comportamenti etici richiesti dalla Società e su quanto richiesto ai fornitori.

Tutte le iniziative formative adottate dovranno essere adeguatamente tracciate.

4.2 Informazioni di Consulenti e Partner

La Società adotta criteri di selezione dei Consulenti e dei Partner i quali vengono informati del contenuto del Modello e della necessità dell'azienda che il comportamento da tenere sia conforme al D.lgs. 231/2001. Al momento della stipula del contratto dovranno impegnarsi, con apposita dichiarazione, ad osservare le norme del presente Modello durante lo svolgimento di ogni attività dalla quale possono sorgere potenziali rischi.

In particolare saranno previsti:

- Lettere di incarico ad hoc per soggetti esterni. Saranno apposte note informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico;
- Clausole risolutive espresse nei contratti relativi a forniture o collaborazioni che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico;
- Criteri di valutazione e selezione di collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica di quei soggetti che risultino inadempimenti in merito alla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico, o che comunque risultino privi dei requisiti di correttezza e lealtà che l'agire societario della Società ha assunto come parametro del proprio operare.

Una nota informativa del Modello predisposto dalla Società, nonché una copia del Codice Etico, sarà inoltre fornita ai soggetti che seppure formalmente esterni ad essa, intrattengano comunque con essa rapporti che risultino rilevanti per le attività aziendali sensibili.

4.3 Informazione ai fornitori/subappaltatori

Relativamente ai rapporti intrattenuti con i Fornitori/Subappaltatori, la società mette a disposizione degli stessi una copia del presente modello, in maniera tale che questi siano informati delle disposizioni in esso contenute. Il Modello, inoltre, prevede che il Fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, dichiari:

- di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società medesima ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001;
- di aderire ai principi di deontologia aziendale contenuti nel Codice Etico;
- di essere a conoscenza che la violazione dei principi e dei processi contenuti nel Modello mediante la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 da parte del Contraente determinerà la risoluzione di diritto del contratto in oggetto stipulato con **Glob Eco S.r.l.**, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.

4.4 Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa all'Organo amministrativo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, all'Amministratore Unico che lo eserciterà mediante determinazione con le modalità previste per la sua adozione.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Organo amministrativo.

SEZIONE QUINTA

5 Sistema sanzionatorio

5.1 Principi generali

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. (e) e 7, comma 4, lett. (b) del Decreto, aspetto essenziale per l'effettività del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

Il presente sistema sanzionatorio costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate nel presente Modello, i CCNL di categoria applicati al personale dipendente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da **Glob Eco S.r.l.** in piena autonomia, indipendentemente dagli illeciti che eventuali comportamenti possano determinare.

L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene estesa nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con terzi.

Per ogni trasgressione dei precetti e delle disposizioni sopra elencati verranno applicate sanzioni, nonché misure di altra natura, proporzionate e adeguate nel rispetto dell'art. 2106 cod. civ. a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie. In particolare:

- Per i lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti – le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. dell'art. 7 della legge 30 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti;
- Per collaboratori, consulenti, partner, intermediari, fornitori, l'applicazione di clausole contrattuali di natura sanzionatoria e risolutive, e comunque l'attivazione di misure alternative, che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'Organismo di Vigilanza controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Ferma restando la permanenza in capo al Datore di lavoro del potere di irrogare la sanzione disciplinare, nessun procedimento potrà essere archiviato, né alcuna sanzione potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza la preventiva informazione e il parere dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riguardo all'adeguatezza della sanzione individuata e alla sua concreta attitudine a impedire il reiterarsi di violazioni

della stessa specie.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale subordinato, comporta, a seconda dell'entità della violazione, l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- Ammonizione verbale
- Ammonizione scritta;
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
- Licenziamento individuale.

5.2 Condotte rilevanti

Si premette che sono parte integrante del Modello anche tutte le procedure ed i protocolli adottati dalla Società, così come le comunicazioni impartite al personale.

A norma del vigente sistema disciplinare costituiscono condotte passibili di sanzione non solamente le azioni ed i comportamenti (commissivi e/o omissivi) posti in essere in violazione del Modello e/o del Codice Etico, bensì anche quelle condotte, finanche omissive, contrarie alle indicazioni e/o prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

La gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini della irrogazione della sanzione secondo i principi costituzionali di legalità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Rilevanza degli obblighi violati;
- b) Elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, grave o lieve, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- c) Danno potenziale o effettivo derivante o derivato alla Società, anche in relazione ad una eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni;
- d) Livello di responsabilità e autonomia gerarchica o tecnica dell'autore;
- e) Eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso a determinare la violazione;
- f) Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva e ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio di analoga natura, così come alla condotta tenuta per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati.

Di seguito, si individua un elenco esemplificativo di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività che non rientrano nelle “attività/processi a rischio” ovvero connesse, in qualunque modo, con attività/processi c.d. “strumentali”;
2. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività connesse in qualunque modo, ai “processi a rischio”; ovvero grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico in relazione alle attività indicate sub 1) sempre che non si rientri in una delle ipotesi previste dai successivi punti 3 e 4;
3. Inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora la violazione sia diretta in modo non equivoco al compimento di un reato – presupposto di cui al Decreto;
4. Grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare una delle fattispecie previste dai reati – presupposto di cui al Decreto, tale da comportare l’esposizione della Società al rischio di responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

Le omissioni relative ad obblighi di controllo e/o di informativa (quest’ultima anche nei confronti dell’Organismo di Vigilanza) costituiscono altrettante violazioni rilevanti del Modello e/o del Codice Etico, di gravità corrispondente a quella della infrazione sulla quale si omette il controllo o l’informativa (da valutarsi secondo la graduazione di cui sopra).

5.3 Soggetti destinatari

Amministratore Unico e organo di controllo

Le prescrizioni contenute nel Modello devono essere rispettate, primariamente, dai soggetti che rivestono all’interno dell’organizzazione della Società, una posizione c.d. “apicale”.

Tali soggetti sono definiti dall’art. 5, primo comma, lettera a) del d.lgs. 231/2001 come coloro che “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché come coloro che “esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo” della Società.

A norma dell’art. 5, primo comma, lettera a) del d.lgs. 231/2001, in tale definizione rientrano, dunque, l’organo di amministrazione di **Glob Eco S.r.l.**, come tale passibile delle sanzioni previste dal presente sistema disciplinare.

Gli altri soggetti in posizione apicale

Sono soggetti in posizione “apicale”, a norma dell’art. 5 citato, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico e i Responsabili di Area indicati in Organigramma, dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché gli eventuali preposti a sedi secondarie o stabilimenti.

I dipendenti

L’art. 7, quarto comma, del d.lgs. 231/2001 impone l’adozione di un idoneo sistema disciplinare che sanzioni

le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale”.

La norma si riferisce, in particolare, a tutti i dipendenti di **Glob Eco S.r.l.**, legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e dall’inquadramento aziendale riconosciuti.

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente sistema disciplinare trova applicazione anche nei confronti di tutti quei soggetti che, pur essendo esterni, sono funzionalmente soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto “apicale” ovvero operano direttamente o indirettamente per **Glob Eco S.r.l.** e come tali sono tenuti al rispetto del Modello proprio in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura e all’organizzazione della Società.

Tali soggetti terzi sono, in particolare: a) tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di non natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati); b) collaboratori a qualsivoglia titolo; c) procuratori, agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società; d) fornitori e partner.

5.4 Infrazioni dei lavoratori dipendenti

Trasgressioni che comportano rimprovero verbale o scritto

Incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, non partecipi alla formazione, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

Trasgressioni che comportano la sanzione della multa

Incorre nella sanzione della multa, non eccedente l’importo di 3 ore della normale retribuzione, il lavoratore che violi più di due volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti più di due volte, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo”.

Trasgressioni che comportano la sospensione dalla retribuzione e dal servizio

Incorre nella sanzione della sospensione, per un massimo di giorni 10, il lavoratore che:

- Sia recidivo nelle mancanze di cui al punto precedente, oltre la terza volta nell'anno solare;
- Ometta volontariamente di avvisare l'Organismo di Vigilanza, nel caso venga a conoscenza della commissione di un reato da parte dei soggetti apicali o da parte di dipendenti della **Glob Eco S.r.l.** Qualora, nel redigere i flussi informativi o nell'effettuare una segnalazione verso l'OdV trasmetta volontariamente informazioni o dati falsi, ometta informazioni obbligatorie, attesti fatti non veri, sottoscriva false dichiarazioni ovvero alteri o distrugga con dolo i report stessi.

Trasgressioni che comportano licenziamento

Incorre nella sanzione della sospensione il lavoratore che:

- Risulti recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione;
- Rediga volontariamente documenti falsi o contraffatti o rilasci false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione, nonché prometta o offra denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio;
- Utilizzi volontariamente i fondi provenienti da finanziamenti pubblici, secondo modalità o per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- Nel redigere le comunicazioni sociali elencate nel Codice Etico rivolte al pubblico o ai soci, o le comunicazioni da inviare alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, attesti o trascriva volontariamente false informazioni o dati falsi.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni nei casi prima indicati, incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso, il lavoratore che, avendo violato il Codice Etico o il Modello, venga condannato con sentenza passata in giudicato, per avere commesso un delitto.

5.5 Infrazioni di collaboratori esterni e partner

Le violazioni del Codice e del Modello da parte di terzi, quali fornitori di beni e/o di servizi e collaboratori esterni, o comunque l'adozione di comportamenti tali da esporre l'Ente al rischio o la commissione di un reato richiamato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dell'Ente.

Le violazioni del Codice e del Modello da parte dei soggetti sopra elencati, danno luogo alla risolubilità del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex art. 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'art. 1456 cod. civ.

Glob Eco S.r.l. potrà sottoporre a tali soggetti anche successivamente all'istaurarsi rapporto un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico e del Modello, i quali dovranno datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

L'Organismo di Vigilanza verificherà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti e negli accordi di partnership di clausole contrattuali volte a ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento posto in essere dalla controparte contrattuale derivino danni all'Ente, come nel caso di applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

5.6 Misure in applicazione della disciplina di Whistleblowing

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti del:

- segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione rivelatasi infondata, anche con sentenza di primo grado, in sede civile e/o penale;
- soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione;
- soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

È onere dell'Organo Amministrativo della Società, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il Capo III del D.lgs. 24/2023 definisce le misure di protezione dei whistleblower sia dalle ritorsioni dirette, che dalle ritorsioni indirette. Le tutele antidiscriminatorie si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo ed è stata rispettata la procedura definita dal Decreto. Irrilevanti sono i motivi che hanno indotto la persona alla segnalazione.

È inoltre prevista, come anche nella disciplina precedente al D.lgs. 24/2023, l'inversione dell'onere della prova: la ritorsione si presume realizzata e l'eventuale danno subito sia conseguenza della segnalazione ed è posto a carico di chi ha compiuto l'atto o il comportamento l'onere di dimostrare che condotte ed atti erano stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione o divulgazione o denuncia.

L'articolo 17 del decreto riporta una ampia indicazione, non tassativa, di alcune fattispecie che vengono ricondotte a un comportamento ritorsivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tra le ulteriori misure di protezione vanno collocate:

- la nullità di eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele previste dal decreto;
- un'esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell'art.16) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, da prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione;
- viene esclusa ogni altra responsabilità per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato. Esimente però esclusa per le condotte non strettamente necessarie a

rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

ALLEGATO A- FATTISPECIE DEI REATI

Sono elencati, di seguito, tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto suddivisi per macro-categorie.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari (art. 25 ter del Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) (Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 - bis c.c.) (Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) (Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);

- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, del Decreto):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);

- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del Decreto):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF).

Reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, art. 291 quater);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/90).

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648–ter1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento dei valori (art. 25- octies.1 del Decreto) (articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- Altre fattispecie.

Reati di criminalità informatica (art. 24 bis del Decreto):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

Reati di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

Reati contro l'industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1 del Decreto):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies del Decreto):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotti dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies del Decreto):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- Reati di carattere associativo che determinano “Circostanze aggravanti” (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p. ex art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/06);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall’art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (Art. 3 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive dell’ozono (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo da parte da parte delle navi (art. 8-9 D. Lgs. n. 202/2007).

Reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies del Decreto).

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023];
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati Tributari (art. 25-quinquesdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020).

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Delitti contro gli animali (art. 25- undevicies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025)

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013)

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).